

FLEEING HOMOPHOBIA

QUESTIONARIO

Progetto di ricerca europeo

‘FLEEING HOMOPHOBIA, SEEKING SAFETY IN EUROPE’

(Fuggire dall’omofobia, cercare rifugio in Europa)

Le migliori prassi sugli aspetti giuridici relativi ai richiedenti asilo LGBTI nei paesi dell’Unione Europea.

Introduzione

Ogni anno, migliaia di lesbiche, gay, bisessuali, transessuali e intersessuali (LGBTI), chiedono asilo nell’Unione Europea. Sebbene la Direttiva UE ‘Qualifiche’ riconosca che essi possono richiedere la protezione internazionale (Articolo 10(1)(d)), la stessa non considera le particolari difficoltà che le persone LGBTI affrontano. Per questo motivo esistono considerevoli differenze nel modo in cui le domande di protezione internazionale delle persone LGBTI sono trattate nei diversi paesi membri dell’UE. Inoltre, le informazioni su questo tema sono molto scarse. Attraverso questo progetto di ricerca speriamo di colmare questa lacuna.

Le risposte a questo questionario (= i rapporti nazionali) forniranno i dati empirici per la dettagliata analisi che redigeremo. Faremo anche una ricognizione dei dati statistici, anche se la nostra ricerca preliminare mostra che questi dati sono difficilmente disponibili.

Le informazioni contenute nei rapporti nazionali ci consentiranno di identificare le ‘migliori prassi’ (*‘best practices’*) relative ai requisiti per l’ottenimento della protezione internazionale e alle procedure per il riconoscimento. Redigeremo un documento di indirizzo, traducendo le migliori prassi in raccomandazioni per l’UE e gli stati membri. Speriamo che questo contribuisca allo sviluppo di un approccio comune europeo per affrontare le specifiche necessità dei richiedenti asilo LGBTI e di una prassi europea di adeguata protezione per i medesimi.

Guida al questionario

Con il questionario chiediamo di descrivere la normativa, la policy, la prassi e la giurisprudenza relativa ai richiedenti asilo LGBTI. Gli articoli delle direttive europee sono utilizzati solo per dare un ordine alle domande.

E’ evidente che in ciascun paese dell’UE, rispetto ai richiedenti asilo LGBTI, ci sono significative differenze sia nel trattamento delle domande provenienti sia nel numero delle

stesse. Inoltre, la reperibilità della casistica varierà da un paese all'altro. Se nel paese sono disponibili un numero limitato di casi, preghiamo di fornirne una descrizione dettagliata e di fare uno sforzo supplementare per reperire ulteriori casi. Se è invece disponibile un numero considerevole di casi, lo sforzo maggiore sarà quello di studiarli e, poiché non sarà possibile descriverli tutti, preghiamo di fornire una descrizione di carattere generale. Chiediamo inoltre di descrivere le motivazioni utilizzate nelle decisioni amministrative e nei provvedimenti giurisdizionali. Alcuni possono avere accesso alle decisioni amministrative, ma se questo è impossibile o troppo complicato, è possibile limitarsi alla casistica giurisprudenziale.

Consigliamo vivamente di collaborare con altri 'stakeholders' (associazioni LGBTI e/o che si occupano di rifugiati, avvocati, UNHCR, funzionari amministrativi etc.) per raccogliere i casi e rispondere al questionario. Se non si è in grado di rispondere da soli a una domanda o se l'argomento non è conosciuto, si chiede di coinvolgere altri esperti. Per esempio gli avvocati dovrebbero chiedere alle associazioni e viceversa.

Consideriamo le prassi 'buone' quando sono conformi con gli standard dei diritti umani e 'cattive' quando non lo sono. Anche se desideriamo individuare le buone/migliori prassi, siamo anche molto interessati alle cattive/peggiori prassi. Quindi, per favore, non si esiti a riportare tutte le buone e cattive prassi che emergono.

Chiediamo di precisare ed esplicitare quando ci si riferisce alla legge, alle decisioni o alla prassi. Per favore, unire le decisioni amministrative e giurisprudenziali come allegati, o un riassunto in inglese (o francese o tedesco) quando la domanda lo richiede. Preferiamo riassunti e traduzioni in inglese, ma se è un grosso ostacolo, possono essere utilizzati il francese o il tedesco.

Se possibile, per favore fornire risposte dettagliate, sebbene la lunghezza massima del rapporto non dovrebbe eccedere le 50 pagine (escluse le domande e gli allegati). Nelle caselle in grigio può inserire risposte lunghe, mentre le caselle Sì/No possono essere riempite con la barra spaziatrice o cliccando con il mouse. Può muoversi tra le domande usando il tabulatore o le frecce.

Molte grazie!

Cordiali saluti,

Sabine Jansen - COC Netherlands

Thomas Spijkerboer - VU University Amsterdam

Informazioni generali

Glossario:

- **AS** richiedente/i asilo (protezione internazionale)
- **D.Lgs. 251/2007** D.Lgs. 19.11.2007 n. 251, la legge che ha trasposto nel diritto italiano la Direttiva Qualifiche
- **D.Lgs. 25/2008** D.Lgs. 28.1.2008 n. 25, la legge che ha trasposto nel diritto italiano la Direttiva Procedure
- **CN** “*Commissione Nazionale per il diritto di asilo*”, la commissione nazionale competente a dirigere, coordinare e formare le CT e alla revoca dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria
- **CT** “*Commissioni Territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale*”, organi territoriali competenti, su base geografica, ad esaminare le domande di protezione internazionale e a deciderle in prima istanza. Al momento della redazione di questo rapporto (febbraio 2011) il numero delle CT è 11 (nelle città di Torino, Bologna, Milano, Gorizia, Roma, Caserta, Foggia, Bari, Crotone, Trapani e Siracusa). Ogni commissione è composta di quattro membri, un funzionario della carriera prefettizia, un funzionario della Polizia di Stato, un rappresentate dell’ente locale e un rappresentate dell’UNHCR (ACNUR)
- **Trib.** Tribunale. Il giudice competente, su base territoriale, per il ricorso avverso le decisioni delle CT. Il ricorso è istruito e deciso da un giudice monocratico.

Nome: **Simone Rossi**

Telefono: **+39 045 591999**

Indirizzo e-mail: **simone.rossi@mercanti-dorio.it**

Nome: **Giorgio Dell’Amico**

Telefono: **+39 348 7669298**

Indirizzo e-mail: **migra@arcigay.it**

Su cosa si basa la sua conoscenza delle questioni relative alle richieste di asilo LGBTI?

Simone Rossi: esperienza professionale come avvocato di diritto italiano.

Giorgio Dell'Amico: esperienza professionale come funzionario presso un ufficio immigrazione / asilo e come coordinatore del progetto "IO Immigrazione e Omosessualità" per Arcigay Italia.

Che fonti ha utilizzato per rispondere al questionario (es. i propri casi, giurisprudenza, avvocati/i, associazioni/enti, rappresentanti della pubblica amministrazione)?

- Nostri casi:

Totali: 26

L: 2

G: 22

T: 2-

Giurisprudenza raccolta prima e durante la ricerca. Prima della ricerca risultava pubblicato un solo caso (Trib. Trieste 17.8.2009 sent n. 304/2009 – allegato 10 – pubblicato in "*Diritto Immigrazione e Cittadinanza*" n. 3/2010). Attraverso network di avvocati e attraverso le CT abbiamo raccolto otto casi inediti. Sfortunatamente, abbiamo trovato uno scarso numero di decisioni giurisprudenziali rispetto al numero delle domande di protezione internazionale di persone LGBTI esaminate dalle CT. Di conseguenza, i risultati di questa analisi possono non essere completamente rappresentativi della posizione della giurisprudenza.- Decisioni delle CT. Sono state raccolte quindici decisioni. Le decisioni di accoglimento raccolte non sono motivate, ad eccezione di una che sinteticamente riporta che l'AS (un gay marocchino) ha subito violenza in ragione del proprio orientamento sessuale e che nel suo paese di origine era in vigore una legge che sanziona penalmente le persone LGBTI: al richiedente è stato riconosciuto lo status di rifugiato. Le decisioni di rigetto hanno una motivazione così scarna da essere non particolarmente utili per l'analisi. Quando la decisione di rigetto è basata sulla credibilità, la motivazione è solitamente riassumibile come segue: "*la storia del richiedente non è credibile e/o è in contraddizione con altre dichiarazioni / [oppure] la storia di come il richiedente è fuggito dal proprio paese di origine non è credibile*". Quando la motivazione del rigetto non è la credibilità ma la carenza di altri requisiti, la motivazione può essere riassunta come segue: "*non ci sono sufficienti elementi per integrare i requisiti della Convenzione di Ginevra, né degli artt. 7 e 8 del D.Lgs. 251/2007 (per il riconoscimento dello status di*

rifugiato) o dell'art. 14 del D.Lgs. 251/2007 (per la concessione della protezione sussidiaria)”.- Informazioni ricevute da organizzazioni non governative (LGBTI e non) e da network di avvocati che si occupano di diritto dell’immigrazione e dell’asilo (come l’ASGI). - Informazioni ottenute da 9 su 11 CT attraverso la risposta ad un questionario (essenzialmente un estratto del presente, limitato alle questioni rilevanti per le CT) a loro sottoposto. I rappresentanti UNHCR presso ciascuna commissione hanno risposto al questionario relativo alla loro commissione di appartenenza, che è poi stato approvato dal presidente di ciascuna CT. La raccolta delle informazioni attraverso il questionario è stata preventivamente approvata dalla CN.

Dati numerici delle richieste di asilo LGBTI

1) Statistiche sulle richieste di asilo LGBTI

- a) Ci sono statistiche del governo/pubblica amministrazione sulle richieste di asilo LGBTI (numero, paesi di origine, proporzione tra lesbiche, gay, bisessuali, transessuali e intersessuali, domande accolte/respinte, percentuali di accoglimento)?

No

Sì. Per favore fornire una copia/traduzione

- b) Ci sono statistiche raccolte da associazioni/enti sulle richieste di asilo LGBTI?

No

Sì. Per favore fornire una copia/traduzione

- c) Ci sono statistiche sulle richieste di asilo LGBTI provenienti da altre fonti?

No

Sì. Per favore fornire una copia/traduzione

- 2) Se non ci sono statistiche disponibili, può dirci quante richieste di protezione internazionale basate sull’orientamento sessuale e/o sull’identità di genere conosce nel suo paese? Per favore spiegare le fonti della risposta (pubblicazioni di decisioni, network di avvocati, comunità LGBTI, altre associazioni/enti, giornali, convincimento personale) e indicare il periodo di tempo di riferimento.

Circa 400 domande sono state presentate negli anni 2008, 2009 e 2010 (la Direttiva Qualifiche è stata trasposta alla fine del 2007 con il D.Lgs. 251/2001; la Direttiva Procedure all'inizio del 2008 con il D.Lgs. 25/2008).

Il numero delle richieste di protezione internazionale LGBTI è cresciuto significativamente (in percentuale rispetto al totale delle domande di protezione internazionale) dal 2008 al 2009 e dal 2009 al 2010.

La nostra risposta si basa sulle informazioni ottenute dalle CT. I dati che abbiamo riportato non sono raccolti da statistiche ufficiali, perché né le CT né la CN raccolgono i dati delle richieste LGBTI. I dati sono una stima fatta dai componenti le CT, pur tuttavia riteniamo che rappresentino con buona approssimazione l'effettivo numero di domande.

Gli esiti delle domande, su 104 decisioni delle CT (i nostri casi; altre decisioni delle CT raccolte; statistiche fornite dalla Commissione di Torino e di Crotone rispondendo al questionario) sono i seguenti:

- Status di rifugiato:	39
- Protezione sussidiaria:	7
- Protezione per motivi umanitari:	9
- Rigetto:	49

Gli esiti dei nove ricorsi giurisdizionali raccolti, sono i seguenti:

- Status di rifugiato:	5
- Protezione sussidiaria:	2
- Rigetto:	2

3) L, G, B, T, I separatamente

- a) Qual'è il numero approssimativo di casi relativi a lesbiche tra queste richieste di protezione internazionale?

20-25

Quali sono gli aspetti principali in questi casi?

Credibilità dell'orientamento sessuale. Credibilità della persecuzione/discriminazione. Discriminazioni e minacce provenienti dai membri della famiglia e isolamento all'interno della stessa.

b) Qual'è il numero approssimativo di casi relativi a gay tra queste richieste di protezione internazionale (asilo)?

290-300

Quali sono gli aspetti principali in questi casi?

Credibilità dell'orientamento sessuale. Credibilità della persecuzione/discriminazione.

c) Ci sono casi relativi a bisessuali tra queste richieste di protezione internazionale (asilo)?

No

Sì. Indicare il numero dei casi relativi a maschi e a femmine. Quali sono gli aspetti principali in questi casi?

d) Ci sono casi relativi a transessuali tra queste richieste di protezione internazionale (asilo)?

No

Sì. Indicare il numero di casi di transessuali da maschio a femmina e da femmina a maschio. Quali sono gli aspetti principali in questi casi?

Maschio – femmina: 70-75

Femmina – maschio: una CT ha riferito di pochi casi, circa il 5-10% del totale dei casi di transessuali.

Aspetti principali:

- I richiedenti transessuali hanno sofferto, rispetto a richiedenti L e G, in misura maggiore violenza fisica, violenza sessuale, detenzione, sanzioni penali, isolamento e altre gravi forme di persecuzione, sia da parte dello Stato che di soggetti non statuali (polizia);

- La situazione dei paesi di origine e le persecuzioni subite dai richiedenti, in quanto molti richiedenti transessuali provengono da paesi nei quali le persone LGBTI non sono penalmente sanzionate (come Brasile e Colombia).

e) Ci sono casi di intersessuali tra queste richieste di protezione internazionale (asilo)?

No

Sì. Quali sono gli aspetti principali in questi casi?

4) Quali sono i paesi di origine più frequenti delle richieste di asilo LGBTI? Se possibile, quantifichi.

Nigeria, Marocco, Senegal, Ghana, Colombia, Tunisia. Non è possibile stabilire una classifica e indicare un numero.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

5) E' a conoscenza di persone L, G, B, T o I che non richiedono la protezione internazionale per timore delle conseguenze?

No

Sì. Per favore spiegare.

Le ONG e i gruppi che assistono le/i potenziali richiedenti protezione internazionale LGBTI non hanno riferito di alcun caso di LGBTI che, dopo aver ricevuto informazioni sull'asilo e sulle procedure di asilo, abbia deciso di non presentare la domanda di asilo per il timore delle conseguenze del *coming out* (non abbiamo considerato il timore di essere rimpatriata/o o il timore di perdere la possibilità di viaggiare nel paese di origine, che sono aspetti generali di tutte/i i richiedenti asilo).

Siamo consapevoli che per le/i migranti LGBTI, rendere pubblica la propria condizione costituisce un serio problema nei confronti della loro comunità etnica/nazionale. Le/i migranti LGBTI sono soggette/i ad una 'duplice discriminazione': quali immigrate/i e quali LGBTI. Il rischio di isolamento nella propria comunità e nella comunità LGBTI è un aspetto rilevante.

6) Quando è riconosciuto l'asilo / la protezione ai richiedenti asilo LGBTI, si tratta in generale di:

status di rifugiata/o basato sull'appartenenza a un particolare gruppo sociale? (Se è così, qual'è la descrizione del particolare gruppo sociale: ad es. donne lesbiche in Pakistan?)

Omosessuali: uomini gay in (ad esempio) Marocco; donne lesbiche in (ad esempio) Senegal.

Trib. Caltanissetta 10.2.2010 (**all. 1**)(gay, Ghana): *“la condizione di omosessuale – in Ghana perseguitata, come visto anche legislativamente – delinea l'appartenenza ad un particolare gruppo sociale i cui membri ‘condividono una caratteristica innata o una storia comune che non può essere mutata oppure condividono una caratteristica ... che è così fondamentale per l'identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi ...’”* (il Giudice cita la definizione di particolare gruppo sociale contenuta nell'art. 8, comma 1, D.Lgs. 251/2007).

Trib. Torino, 5.11.2010 n. 426/2010 (**all. 2**)(lesbica, Senegal): *“in funzione della situazione del Paese d'origine, il particolare gruppo sociale discriminato ben può essere individuato in base alla caratteristica comune dell'orientamento sessuale, quale quello dell'omosessualità femminile, visto che tale inclinazione...”*.

In una decisione della CT di Torino del 2009, lo status di rifugiato è stato riconosciuto senza far riferimento al particolare gruppo sociale: TC Torino, 2009 (gay, Marocco): *“il richiedente ha illustrato in maniera chiara le ragioni che lo hanno indotto a presentare istanza di protezione internazionale e che gli elementi adottati indicano come – in ragione del suo orientamento sessuale – l'interessato sia stato fortemente represso anche attraverso maltrattamenti psicologici e fisici, nel suo ambiente di provenienza e, successivamente, nelle altre zone del paese di origine dove si sia trovato a risiedere; rilevato che ai maltrattamenti subiti in ambito familiare, sono seguiti gravi vessazioni e limitazione della libertà personale cui il richiedente non ha potuto opporsi, proprio a causa di un orientamento sessuale sanzionato penalmente e che il rischio cui l'interessato sarebbe esposto nel suo paese di origine è, pertanto, tale da integrare gli estremi per il riconoscimento dello status di rifugiato.”*

Status di rifugiata/o per timore di persecuzione per orientamento sessuale o identità di genere riconosciuto in base ad un diverso motivo previsto dalla Convenzione di Ginevra (opinioni politiche, religione, nazionalità, razza). Se è così, per favore spiegare in dettaglio.

Alcune CT hanno riferito che in certi casi il riconoscimento dello status si è fondato sull'appartenenza ad un particolare gruppo sociale assieme a motivazioni religiose. Le/i richiedenti asilo provenivano da paesi nei quali il diverso orientamento sessuale o identità di genere è criminalizzata e perseguitata anche per ragioni religiose.

Protezione sussidiaria? Per quale ragione?

Domande di richiedenti asilo provenienti da paesi dove l'omosessualità è criminalizzata (come Marocco, Ghana, Benin, Tunisia) sono state decise riconoscendo la protezione sussidiaria con la motivazione che non sussiste (o non è stata dimostrata) una diretta e personale persecuzione ai sensi dell'art. 1 della Convenzione di Ginevra. Viene peraltro riconosciuta l'esistenza del rischio di un danno grave in caso di rimpatrio nel paese di origine.

Abbiamo trovato questa motivazione sia in decisioni delle CT sia in una pronuncia giurisprudenziale (Trib. Catania, 4.3.2010, **all. 3**, riguardante un gay del Ghana. Il Tribunale, in verità con una motivazione estremamente contraddittoria, ha rigettato la domanda di status di rifugiato perché il ricorrente non ha dimostrato una persecuzione personale, ma poi ha riconosciuto la protezione sussidiaria ritenendo che il ricorrente abbia dimostrato una persecuzione personale (!) per orientamento sessuale in quanto egli era a rischio di subire un danno grave per l'esistenza di "sodomy laws").

Sfortunatamente, non abbiamo potuto avere accesso all'intera documentazione relativa ai casi sopra indicati, ma abbiamo recuperato solo decisioni di CT e dei Tribunali con una motivazione scarna (v. sopra pag. 2). Si riporta di seguito la motivazione di due decisioni di CT:

1 CT Milano, 2010 (gay; Marocco): *"considerato che quanto riferito dal richiedente è vago, confuso e contraddittorio senza che siano emersi elementi riconducibili ai presupposti di persecuzione diretta e personale di cui all'art.1 lett. A 2) della Convenzione di Ginevra ed agli artt. 7 e 8 del D.lgs. del 19.11.2007 n. 251 per il riconoscimento dello status di rifugiato; ritenuto, tuttavia, che nel caso di specie sussistano i presupposti previsti dall'art. 14 del D.Lgs. n. 251/2007 per riconoscere lo status di protezione sussidiaria, in quanto vi sono fondati motivi di ritenere che, se l'interessato tornasse nel paese di origine, correrebbe il rischio effettivo di un grave danno"*.

2 CT Milano, 2009 (gay; Marocco): *"considerato che quanto riferito dall'interessato, è parso coerente e credibile ma non è riconducibile ai presupposti di persecuzione diretta e personale di cui all'art. 1 lett. A, 2) della Convenzione di Ginevra e agli artt. 7 e 8 del D.lgs. del 19/11/2007 n.*

251; ritenuto, tuttavia, che nel caso di specie sussistano i presupposti previsti dall'art. 14 del D.Lgs. n. 251/2007 per riconoscere lo status di protezione sussidiaria, in quanto vi sono fondati motivi di ritenere che, se l'interessato tornasse nel paese di origine, correrebbe il rischio effettivo di un grave danno". In questo caso, il nome e la fotografia del richiedente asilo era stato pubblicato su un giornale marocchino in un articolo contro gli omosessuali.

La nostra impressione è che queste decisioni siano prassi problematiche, perché non applicano correttamente il D.lgs. 251/2007: invero se una/un richiedente asilo è a rischio di subire un danno grave in ragione dell'orientamento sessuale o dell'identità di genere e non può o non vuole avvalersi della protezione dello stato nel paese di origine, ciò significa che la sua situazione dovrebbe condurre al riconoscimento dello status di rifugiato.

Trib. Caltanissetta 7.6.2010 (**all. 4**), ha riconosciuto la protezione sussidiaria a un gay tunisino che ha subito persecuzioni in ragione dell'orientamento sessuale, dopo aver rigettato la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato con la motivazione che essere omosessuale non significa, di per sé, che la persona appartenga ad un "particolare gruppo sociale". La motivazione non è chiara, ma probabilmente il giudice ha ritenuto che il ricorrente avrebbe dovuto dimostrare la propria appartenenza ad uno specifico gruppo: se così fosse si tratterebbe di una interpretazione errata dell'art. 10, lettera d) della Direttiva Qualifiche, come trasposta dall'art. 8, lett. d) del D.lgs. 251/2007. In questo caso la protezione sussidiaria è stata riconosciuta con la seguente motivazione: *"il ricorrente ha riferito, sia in sede di audizione personale dinanzi alla Commissione che nel corso dell'istruttoria svolta nel presente giudizio, di essere omosessuale; ha, tra le altre cose, riferito che nel suo paese tale condizione lo ha esposto ad insulti e derisioni e di essere stato, per tale motivo, picchiato, senza aver ricevuto alcun tipo di aiuto dalla polizia locale, che anzi "si è messa a ridere"; ha esposto, inoltre di correre il rischio di finire in carcere, dato che l'omosessualità in Tunisia è considerata reato". ... Le circostanze sopra riferite, delle cui veridicità non vi sono ragioni per dubitare, ... consentono di ritenere integrati i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria. Essere insultato, picchiato o imprigionato per causa delle proprie preferenze sessuali [è] rischio grave, integrante violazione di diritti fondamentali della persona; è evidente, inoltre, che il ricorrente nel proprio paese, ove l'omosessualità è reato, non sarebbe in condizione di chiedere tutela o sostegno alle forze dell'ordine, dato che l'atteggiamento della polizia, nell'episodio riferito dal ricorrente, è tutt'altro che propenso ad offrire protezione."*

7) E' a conoscenza di richiedenti asilo LGBTI che abbiano ricevuto un'altra forma di protezione in base alla legge nazionale, come:

a) Motivi umanitari?

No

Sì. Per favore quantificare e spiegare in dettaglio.

Nel diritto italiano, un permesso di soggiorno può essere rilasciato per motivi umanitari “quando ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali” (art. 5, comma 6, D.Lgs. 25.7.1998 n. 286) o, anche, quando la persona non può essere espulsa per il rischio di “essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali” (art. 19, comma 1, D.Lgs. 25.7.1998 n. 286).

L'art. 32 del D.Lgs. 25/2008, dispone che, nell'ambito della procedura di asilo, quando la Commissione Territoriale rigetta una domanda di protezione internazionale, ma considera sussistenti seri motivi di carattere umanitario, chiede alla Questura il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari. Abbiamo riscontrato il riconoscimento della protezione per motivi umanitari in alcuni casi LGBTI: (a) quando le discriminazioni non vengono considerate persecuzione (e ci sono particolare circostanze, come una particolare vulnerabilità della/del richiedente asilo) o in mancanza di altri requisiti per il riconoscimento della protezione internazionale; (b) quando la/il richiedente è particolarmente vulnerabile o aveva gravi problemi di salute; (c) quando la protezione internazionale è stata negata per l'esistenza di una causa di esclusione ai sensi dell'art. 12 della Direttiva Qualifiche (un caso soltanto); (d) per carenza di COI relative alle persone LGBTI (un caso relativo ad un gay della Sierra Leone – cfr. domanda n. 31).

b) Altri motivi?

No

Sì. Per favore quantificare e spiegare in dettaglio.

8) E' a conoscenza di richiedenti asilo LGBTI che, secondo la legge italiana, sono sotto l'età del consenso?

No

Sì. Per favore quantificare e spiega in dettaglio.

Due casi di gay minorenni sono stati riferiti da una Commissione Territoriale. Secondo quanto previsto dagli articoli 19 e 26 del D.Lgs. 25/2008, i minori sono stati assistiti da un tutore all'audizione personale. L'audizione è stata effettuata seguendo le linee guida SCEP (Separated Children in Europe Programme).

Competenza, sostegno

9) E' a conoscenza di associazioni/enti che forniscono sostegno alle/ai richiedenti asilo LGBTI in Italia?

No

Sì. Indicare il nome e spiegare l'attività specificamente rivolta ai richiedenti asilo LGBTI.

Arcigay Nazionale – migra@arcigay.it – www.migrantilgbt.arcigay.it.

Si occupa da molti anni di richiedenti asilo LGBTI. Attività principali: attraverso il coordinatore nazionale o le sezioni locali offre consulenza alle/ai migranti LGBT sulla possibilità di protezione internazionale, sulle procedure di asilo e sulle conseguenze della presentazione della domanda. Assiste le/i richiedenti asilo nella preparazione della domanda (ascolto della storia; evidenziazione degli aspetti rilevanti; aiuto ai ricordare i fatti; indicazione delle possibili prove di persecuzione). Aiuta le/i richiedenti a reperire prove aggiuntive sull'orientamento sessuale o l'identità di genere (dichiarazioni di gruppi / dichiarazioni di associazioni LGBT) e a reperire COI sulle persone LGBTI. Quando non è possibile lavorare direttamente, Arcigay favorisce il contatto con altri gruppi o esperti che possano fornire assistenza.

Offre formazione per gruppi, personale o volontari sul tema dell'asilo LGBTI. Promuove e sostiene campagne sul tema dell'asilo LGBTI.

Sportello Migranti GLBT di Milano / Sportello Migranti GLBT di Verona (<http://sportellomigrantiglbtverona.wordpress.com>): svolgono le medesime attività di Arcigay a livello locale (Milano, dal 2009 e Verona, dal 2010).

Circolo di cultura omosessuale Mario Mieli di Roma – <http://www.mariomieli.org/> - info@mariomieli.org: un servizio legale gratuiti per persone LGBTI che si occupa anche di domande di asilo LGBTI.

Circolo Maurice Torino – <http://www.mauriceglt.org> – info@mauriceglt.org: una ONG LGBTI con particolare esperienza nelle tematiche trans gender.

Altre ONG / gruppi che assistono richiedenti asilo LGBTI sono:

Cir Consiglio Italiano per i Rifugiati – www.cir-onlus.org, contatti cir@cir-onlus.org o legale@cir-onlus.org. Il Consiglio Italiano per i Rifugiati è un'organizzazione umanitaria, indipendente e senza fine di lucro, fondata nel 1990 sotto il patrocinio dell'UNHCR. Il CIR lavora con lo scopo di rafforzare e coordinare le azioni in difesa dei diritti delle/dei rifugiati e richiedenti asilo in Italia, in particolare a favore di gruppi vulnerabili come donne, vittime di violenza e persecuzione di genere, minori non accompagnati e vittime della tortura. Tra i suoi membri, il CIR conta importanti associazioni e organizzazioni umanitarie, i tre maggiori sindacati italiani e istituti nazionali e internazionali di ricerca. Il CIR è membro dello European Council on Refugees and Exiles (ECRE), così come dello Euro-Mediterranean Human Right Network (EMHRN). Il CIR ha portato avanti un'estesa attività di lobby presso il Parlamento e il Governo per far approvare una legge nazionale dettagliata sull'asilo. Il CIR fornisce protezione sociale e assistenza legale alle/ai rifugiati e alle/ai richiedenti asilo presso l'ufficio centrale di Roma e altri uffici in tutta Italia, in particolare presso le frontiere nevralgiche.

Numero Verde ARCI 800 90 570 – un servizio telefonico gratuito che fornisce informazioni alle/ai richiedenti asilo sull'asilo e sulle procedure di asilo.

Centro Antidiscriminazioni di Pistoia: centroantidiscriminazione@provincia.pistoia.it

a) Quali sono i principali problemi che incontrano nell'attività?

Non possono offrire assistenza logistica (come l'alloggio): il sistema di accoglienza non offre progetti specifici di alloggio e integrazione per le/i richiedenti asilo e le/i rifugiate/i LGBTI.

La scarsa conoscenza del diritto e delle procedure di asilo rende difficile fornire consulenza alle/ai richiedenti asilo e supporto nel corso del procedimento. Talvolta è difficile reperire COI LGBTI (ad eccezione delle 'sodomy laws') per sostenere la domanda, a causa della scarsità di informazioni relative ad alcuni paesi e per la barriera linguistica (la maggioranza delle informazioni è in inglese).

Spesso le/i richiedenti asilo vengono in contatto con questi gruppi quando la procedura è in corso e ciò rende ancora più difficile aiutarli.

Le/i volontarie/i non hanno specifiche competenze per affrontare le/i richiedenti asilo che hanno sofferto violenza fisica o psicologica, il che rende difficile lavorare sulle informazioni raccolte dalle/dai richiedenti asilo.

b) Si avvalgono di dipendenti o collaboratrici/tori pagate/i o lavorano solo con volontare/i?

CIR, Centro Antidiscriminazioni Pistoia e “Numero Verde Arcy” si avvalgono di dipendenti o collaboratrici/tori pagati. Gli altri gruppi/ONG indicati nella lettera a) lavorano solo con volontare/i.

c) Sono sostenute da grandi organizzazioni LGBTI o che si occupano di rifugiate/i?

No Sì. Quali organizzazioni?

Arcigay è partner dello **Sportello Migranti GLBT di Milano** e dello **Sportello Migranti GLBT di Verona**. Lavorano con avvocati o con l’UNHCR sulle questioni relative alle persone LGBTI?

No Sì. Con quali modalità?

Solo con avvocate/i.

d) Hanno contatti con il governo/pubblica amministrazione?

No Sì. Con quali modalità?

Non con regolarità.

Per esempio: il progetto IO di Arcigay (cfr. risposta 12) è stato parzialmente finanziato dal governo. Lo Sportello Migranti GLBT di Verona si è incontrato con la Questura di Verona per presentare il lavoro del gruppo, invitando la Questura a rendere noto alle/ai potenziali richiedenti asilo l’esistenza del servizio e ad affiggere i volantini dello sportello.

Quando seguono una domanda, presentano una dichiarazione delle attività svolte con il richiedente asilo.

10) Attività di formazione specifica delle associazioni/enti.

a) Le persone che lavorano per le associazioni/enti che si occupano di rifugiati, ricevono una formazione specifica sulle tematiche dei richiedenti asilo LGBTI?

No Sì

b) Le persone che lavorano per le associazioni/enti LGBTI ricevono una formazione specifica sul diritto di asilo?

No Sì

c) Le persone che lavorano per le associazioni/enti LGBTI che si occupano di asilo/protezione internazionale, ricevono una formazione specifica sul diritto di asilo?

No Sì

11) Conoscenze delle/degli avvocate/i

a) Ci sono avvocate/i specializzate/i in richieste di asilo LGBTI?

No Sì

Non molti.

b) Ci sono network di avvocate/i con esperienza in richieste di asilo LGBTI?

No Sì. Per favore indicare l'indirizzo internet del network.

Asgi – Associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione (www.asgi.it; info@asgi.it);

Rete Lenford – Avvocatura per i diritti LGBT (www.retelenford.it – sos@retelenford.it)

12) Talvolta le/i potenziali richiedenti asilo non sono consapevoli che l'orientamento sessuale o l'identità di genere possono essere un motivo per l'asilo. Sono informate/i di ciò?

No

Sì. Chi fornisce le informazioni e come? (Se attraverso opuscoli o brochure, per favore allegare).

Molte/i richiedenti asilo hanno riferito di aver presentato la domanda solo dopo aver vissuto in Italia per lungo tempo, semplicemente perché non erano consapevoli della possibilità.

Comunque, la consapevolezza tra le persone LGBTI sulla possibilità di ricevere l'asilo è aumentata sensibilmente negli ultimi anni.

Il progetto di Arcigay "IO - Immigrazione e Omosessualità", ha pubblicato e distribuito un opuscolo informativo, tradotto in diverse lingue, in luoghi LGBT come bar, discoteche, saune ecc. e via e-mail e internet attraverso il sito www.migrantilgbt.arcigay.it (all. 5).

Sportello Migranti GLBT di Verona ha distribuito un volantino in numerose lingue (all. 6) e informazioni attraverso un sito web (<http://sportellomigrantiglbtverona.wordpress.com>).

Riteniamo che vi sia una carenza di (effettiva) informazione nei centri di accoglienza ed espulsione, nei quali le/i migranti irregolari vengono ospitate/i e trattenute/i. Probabilmente

questo è un problema comune a tutte/i le/i richiedenti asilo, se consideriamo che il 70% delle richieste di asilo sono presentate subito dopo l'arrivo illegale via mare (fonte: UNHCR: *“Protezione dei rifugiati e migrazioni internazionali: una valutazione del ruolo operativo dell'UNHCR in Italia meridionale”*, 2009).

Policy, normativa, casistica

13) Normativa e/o policy specifica

- a) Esiste nel suo paese una specifica normativa o policy relativa alle/ai richiedenti asilo LGBTI? (normativa primaria o secondaria, linee guida, circolari ecc.)

No

Sì. Per favore fornire traduzione in inglese (o francese/tedesco) e copia del testo in lingua originale. Sono vincolanti? No Sì

Non ci sono linee guida specifiche relative alle/ai richiedenti asilo LGBTI. Le *“Linee guida per la valutazione delle richieste di riconoscimento dello status di rifugiato”*, emesse dalla Commissione Nazionale nel 2005, contengono un riferimento a fatto che ai sensi della Direttiva Qualifiche, le persone LGBTI possono essere trattate come membri di un particolare gruppo sociale alle condizioni previste nella Direttiva Qualifiche (il testo completo delle linee guida e l'estratto delle pagine rilevanti – 21 e 22 – sono allegati sub **7 e 8**).

- b) Esistono linee guida relative all'identità di genere per le richieste di asilo?

No Sì

Queste linee guida vengono usate nelle richieste di asilo LGBTI? No Sì. Per favore spiegare.

Le *“Linee guida per la valutazione delle richieste di riconoscimento dello status di rifugiato”*, emesse dalla Commissione Nazionale nel 2005 (cfr. lett. a), contengono una sezione sugli aspetti relativi alle donne (p. 41 – 49).

- 14) Esistono norme legislative o di policy relative a LGBTI provenienti da determinati paesi di origine, per esempio che prevedano l'asilo a tutti le persone LGBT provenienti da un determinato paese? (non ci si riferisce a COI)

No

Sì. Per favore descriverle.

15) Ci sono *'leading cases'* o decisioni giurisprudenziali vincolanti relative alle richieste di asilo LGBTI?

No

Sì. Per favore riassumere il caso, fornire i riferimenti e allegare copia della decisione.

Nel diritto italiano le decisioni giurisprudenziali non costituiscono precedente vincolante.

La pronuncia della Cassazione, Sez. Civ., 25.7.2007 n. 16147 e la pronuncia della Cassazione, Sez. Pen., del 18.1.2008 n. 2907/2007, vengono frequentemente citate come *leading cases* in materia di asilo sia da fonti nazionali che internazionali (ad es. European Union Agency for Fundamental Rights – *"Homophobia, transphobia and discrimination on grounds of sexual orientation and gender identity"* – Update 2010).

Il principio stabilito in tali decisioni, sebbene non molto chiaro, può essere riassunto come segue: *"solo le norme penali che puniscono l'omosessualità possono essere considerate persecutorie, mentre le norme che proibiscono le condotte omosessuali contro la morale pubblica non possono essere considerate persecutorie."*

Va detto che le pronuncie sopra citate non sono *leading cases* in materia di asilo.

In primo luogo le pronuncie non attengono alla protezione internazionale ma ad un ordine di espulsione ai sensi delle norme in materia di immigrazione (precisamente ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 286/1998 che vieta l'espulsione quando la persona, in caso di ritorno nel proprio paese, possa essere perseguitata per ragioni - tra l'altro - di sesso o legate alla propria condizione personale o sociale).

In secondo luogo le pronuncie sono state emesse prima della trasposizione della Direttiva Qualifiche da parte del D.Lgs. 251/2007, che conformemente a quanto previsto nella Direttiva stabilisce che gli atti di persecuzione possono prendere la forma di leggi discriminatorie.

Non abbiamo trovato alcuna decisione delle Commissioni Territoriali o pronuncia giurisprudenziale relativa alla protezione internazionale, precedente o successiva alla trasposizione della Direttiva Qualifiche, che abbia seguito il principio stabilito dalle sentenze sopra citate e neppure che le abbia citate.

16) Si trovano riferimenti ai Principi di Yogyakarta e/o alle UNHCR Guidance Note o Refugee Claims Related to Sexual Orientation and Gender Identity nelle decisioni amministrative e giurisprudenziali?

No

Sì. Per favore indicare dove sono stati trovati questi riferimenti.

Le Commissioni Territoriali hanno riferito che tali principi e soprattutto le linee guida UNHCR, sebbene non siano citati nelle decisioni, vengono normalmente utilizzati nel processo decisionale. Non abbiamo trovato alcun riferimento in decisioni delle Commissioni Territoriali o in sentenze.

Direttiva Qualifiche (Dir. 2004/83/CE)

Articolo 4 Direttiva Qualifiche: Credibilità (dell'orientamento sessuale o dell'identità di genere)

17) Come viene accertato l'orientamento sessuale o l'identità di genere?

L'orientamento sessuale o l'identità di genere vengono normalmente accertati attraverso una valutazione delle dichiarazioni della/del richiedente asilo e di prove a supporto (se esistenti).

Le Commissioni Territoriali e i giudici normalmente valutano la credibilità della/del richiedente con riferimento alla storia sulla consapevolezza dell'orientamento sessuale o identità di genere, alle esperienze sentimentali, alle relazioni, alle persecuzioni o discriminazioni subite, alle circostanze in cui è stato lasciato il paese di origine.

L'art. 3, comma 4, del D.Lgs. 251/2007 ha trasposto pedissequamente l'art. 4, comma 5 della Direttiva Qualifiche. Le Commissioni e i giudici applicano i principi ivi previsti in tutti i casi di asilo, compresi i casi di asilo LGBTI, spesso citando il leading case Cass. S.U. 27310/2008, che ha ribadito il principio e statuito che il giudice e la Commissione devono cooperare con la/il richiedente nella ricerca degli elementi di fatto e devono svolgere indagini d'ufficio.

In applicazioni di queste norme, le seguenti pronunce giurisprudenziali hanno ritenuto credibile l'orientamento sessuale sulla base delle dichiarazioni del richiedente, senza altre prove: Trib. Caltanissetta 7.6.2010 (**all. 4**)(gay, Tunisia), Trib. Catania 4.3.2010 n. 1081/10 (**all. 3**)(gay, Ghana), Trib. Caltanissetta 10.2.2010 (**all. 1**)(gay, Ghana).

18) Può descrivere i casi in cui la credibilità dell'affermato orientamento sessuale o identità di genere è stata motivo di rigetto della domanda di asilo?

No. Per favore proseguire con la domanda 19

Sì. Per favore rispondere alle domande 18A e 18B

18A) Se l'orientamento sessuale o l'identità di genere dichiarata non è stata creduta, quale è stata la motivazione fornita di ciò?

Orientamento sessuale: la/il richiedente non viene creduto per una serie di elementi, quali: riferisce solo di un singolo episodio di sesso con una persona dello stesso sesso; non è in grado di descrivere il partner in una relazione sentimentale che ha riferito; non è in grado di dire come e quando è diventato consapevole del proprio orientamento sessuale e di descrivere le proprie emozioni riguardo l'orientamento sessuale; non conosce la situazione delle persone LGBTI nel paese di origine; riferisce che era omosessuale nel paese di origine ma che non lo è più in Italia.
Identità di genere: non abbiamo trovato alcun caso o riferimento a rigetti di domande di asilo fondate sull'identità di genere che motivati con la non credibilità dell'identità di genere.

Decisioni. Buone/cattive prassi.

Trib. Trieste 11.11.2009 n. 508/2009 (**all. 9**), non ha ritenuto credibile l'orientamento sessuale del ricorrente (gay, Senegal), perché ha dichiarato di aver scoperto la propria omosessualità all'età di 40 anni, che era sposato e aveva un figlio, e che aveva avuto una sola esperienza omosessuale che non si era più ripetuta e che non frequentava gruppi o luoghi LGBTI nonostante fosse in Italia da lungo tempo al momento della presentazione della domanda.

Riteniamo che sia una buona prassi che le Commissioni cerchino di raccogliere diversi elementi per accertare la credibilità della/del richiedente (quali esperienze di vita; background emotivo; relazioni ecc.) e che in molti casi la credibilità dell'orientamento sessuale sia stata positivamente accertata in base alle sole dichiarazioni della/del richiedente senza altri elementi di prova.

18B) Che linee di tendenza ritiene vi siano – se ritiene ve ne siano – nelle decisioni di rigetto (di richieste di asilo LGBTI) basata sulla credibilità?

Non percepiamo una linea di tendenza, ma riscontriamo che molte Commissioni Territoriali hanno riferito di domande rigettate per ragioni di credibilità nelle quali le storie sono troppo simili: la/il richiedente ha avuto solo una esperienza omosessuale, durante la quale è stata/o

scoperta/o da famigliari o altre persone, e per questa ragione è fuggita/o dal paese di origine; la/il richiedente non ha informazioni sulla situazione delle persone LGBTI nel paese di origine e non frequenta persone LGBTI in Italia.

19) Sono richiesti e/o accettati ulteriori elementi di prova dell'orientamento sessuale o dell'identità di genere, in aggiunta alla dichiarazione del richiedente?

No.

Sì. Quali? (ad es. testimonianze, appartenenza a organizzazioni LGBTI, dichiarazioni di organizzazioni LGBT)

Ulteriori elementi di prova non sono richiesti per dimostrare l'orientamento sessuale o l'identità di genere. Qualsiasi prova a supporto delle dichiarazioni della/del richiedente è ammessa, in quanto la regola in materia lo consente (cfr. risposta n. 17). Nelle decisioni delle Commissioni Territoriali e nei casi giurisprudenziali sono state riscontrati i seguenti elementi di prova: testimonianze e dichiarazioni di testimoni, dichiarazioni di organizzazioni LGBT, appartenenza ad organizzazioni LGBT.

Decisioni. Buone/cattive prassi.

Trib. Torino 5.11.2010 n. 426/10 (**all. 2**) ha considerato credibile l'orientamento sessuale di una lesbica del Senegal sulla base della dichiarazione della stessa supportata da una testimonianza. Trib. Trieste 17.8.2009 n. 304/09 (**all. 10**), ha considerato credibile l'orientamento sessuale di un gay del Benin sulla base della dichiarazione dello stesso supportata da una testimonianza (il compagno).

Trib. Roma 5.5.2010, ha considerato credibile l'orientamento sessuale del ricorrente sulla base della dichiarazione dello stesso supportata da diversi elementi di prova (tra cui testimonianze e appartenenza ad un gruppo LGBT in Italia).

20) E' richiesta o accettata una prova psicologica/psichiatrica/sessuologica dell'orientamento sessuale?

No. Non richiesta ma accettata (cfr. risposta 19).

Sì

a) Se sì, chi è considerato un 'esperto medico' in questo ambito?

b) Se sì, l'esame del richiedente cosa comprende?

c) Se sì, l'esame comprende elementi inumani o degradanti?

d) Che peso viene dato all'opinione di questi 'esperti'?

Decisioni. Buone/cattive prassi.

Una Commissione Territoriale ha riferito che talvolta ricevono o richiedono documentazione medica di richiedenti asilo ospitati nei centri di accoglienza per richiedenti asilo (CARA) e che, in alcuni casi, la documentazione contiene riferimenti all'orientamento sessuale della persona (non come 'diagnosi' ma come dato di anamnesi associato ad altre indagini: ad es. in un caso un referto psicologico riportava 'depressione dovuta all'orientamento sessuale'): questo tipo di informazioni può essere importante per una decisione favorevole quando a seguito dell'intervista la credibilità è in dubbio.

Consideriamo una buona prassi che le Commissioni Territoriali prendano in esame la documentazione medica esistente (e non che chiedano l'opinione di un 'esperto'), quando nel corso dell'audizione emerge che la/il richiedente soffre o hanno sofferto di disturbi psicologici e quando la credibilità è in dubbio.

21) E' richiesta o accettata una prova psicologica/psichiatrica/sessuologica dell'identità di genere?

No. Non richiesta ma accettata (cfr. risposta 19). Non ci risulta alcun caso in cui l'identità di genere affermata dalla/dal richiedente sia stata messa in dubbio dalla Commissione o in giudizio.

Sì

a) Chi è considerato un 'esperto medico' in questo ambito?

b) Se sì, l'esame del richiedente cosa comprende?

c) Se sì, comprende aspetti inumani o degradanti? Per favore spiegare.

d) Che peso viene dato all'opinione dell''esperto'?

Decisioni. Buone/cattive prassi.

22) Vengono formulate esplicite domande sulle attività sessuali?

No

Sì. Per favore descrivere le domande e indicare la fonte delle informazioni.

Una Commissione Territoriale ha riferito che, sebbene domande esplicite non vengano mai rivolte, in alcuni casi è stata domandata l'età e le circostanze della prima esperienza sessuale.

23) Vengono formulate esplicite domande sugli stereotipi della condotta delle persone LGBTI?

No

Sì. Per favore descrivere.

24) Vengono formulate domande sulla frequentazione degli ambienti omosessuali o sull'appartenenza a gruppi di persone LGBTI nel paese di origine o nel paese dove è stato richiesto l'asilo?

No

Sì. Per favore descrivere le decisioni in cui tali domande hanno avuto un peso rilevante.

Le Commissioni Territoriali riferiscono che la risposta negativa non è decisiva per il rigetto della domanda.

Trib. Torino 5.11.2010 n. 426/10 (**all. 10**): in un caso relativo ad una lesbica del Senegal, la circostanza che la polizia abbia fatto irruzione in una casa privata dove un gruppo di lesbiche si era riunito, è risultato determinante, in quanto la ricorrente ha dichiarato che quello è il motivo per cui è fuggita dal Senegal.

Trib. Trieste 11.11.2009 n. 508/09 (**all. 9**): in questo caso di un gay senegalese, una delle ragioni del rigetto della domanda fu il fatto che non frequentava gruppi o locali o persone LGBTI nel suo paese di origine e in Italia.

25) Ci sono stati casi in cui l'orientamento sessuale o l'identità di genere non è stata creduta perchè il richiedente era sposato o aveva figli?

No Sì. Decisioni. Buone/cattive prassi.

Trib. Trieste 11.11.2009 n. 508/09 (**all. 9**)(gay, Senegal): il fatto che il richiedente fosse sposato e avesse un figlio è stato citato nelle motivazioni, ma non ci sembra che sia stato il motivo del rigetto.

Commissione Territoriale di Milano, 2010, ha riconosciuto lo status di rifugiato a un gay marocchino. E' fuggito dal proprio paese con il suo compagno ed è andato in Spagna presso alcuni parenti del compagno che avrebbero potuto aiutarlo a trovare lavoro. Tali parenti hanno scoperto la loro relazione e li hanno picchiati. Dopodichè il richiedente è fuggito in Italia. Ha dichiarato che non poteva tornare in Marocco perchè i parenti lo avevano denunciato per 'atti contro natura'. Era sposato in Marocco e aveva avuto un figlio durante il matrimonio. Ha dichiarato di essersi spostato a 28 anni (ne aveva 40 al momento della domanda) perchè forzato dalla famiglia. Gli sono state chieste dalla Commissione Territoriale notizie sulla sua paternità e ha dichiarato di non essere sicuro di essere il padre, ma di sentirsi obbligato ad aiutare moglie e figlio economicamente. Ha dichiarato che la moglie non accetterebbe di divorziare per ragioni sociali. L'avvocata che ha rappresentato il richiedente era presente all'audizione e ci ha riferito che la sua presenza era stata importante per spiegare alla Commissione che essere sposati e avere figli non è così infrequente per le persone LGB e che in Italia ci sono molte persone LBG nella medesima situazione (l'avvocata è esperta in tematiche LGBTI).

Articolo 4-3 Direttiva Qualifiche; Articolo 8-2 Direttiva Procedure: paese d'origine

26) Chi decide sulle domande (commissioni/organismi giurisdizionali) ha un effettivo accesso alle Country of Origin Information (COI – Informazioni sui paesi di origine)?

No Sì

Commissioni Territoriali: sì (ed effettuano anche specifiche indagini sul paese di origine: queste ricerche vengono per la maggior parte effettuate via internet. Ad es. www.refworld.org; www.ecoi.net).

Organi giurisdizionali: no, sebbene il giudice debba ricercare informazioni rilevanti - il ricorrente deve sempre sottoporle.

Buona prassi: Trib. Torino 5.11.2010 n. 426/10 (**all.10**): in questo caso il giudice ha effettuato una autonoma indagine sulla situazione in Senegal utilizzando un motore di ricerca (google) e ha trovato informazioni rilevanti sulla persecuzione delle persone LGBTI.

27) Ci sono in Italia ricercatori COI nazionali?

No. Proseguire con la domanda 29

Sì. Sono formati per la ricerca su tematiche LGBTI? No Sì. Per favore fornire dettagli.

Raccolte ufficiali di COI sono in fase di predisposizione ma al momento non sono particolarmente utili; le Commissioni Territoriali utilizzano i COI internazionali (www.refworld.org; www.ecoi.net).

28) I COI di questi ricercatori nazionali riportano se la protezione dello stato è possibile per le persone LGBTI?

No

Sì. Per favore descrivere questa informazione.

29) Può la/il legale difensore della/del richiedente consultare e far nominare una/un esperta/o di COI indipendente?

No

Sì

a) L'esperta/o può redigere un report? No Sì

b) Come viene pagata/o l'esperta/o?

L'esperta/o deve essere pagata/o dalla/dal ricorrente.

In tutti i casi esaminati le spese del giudizio sono state compensate tra le parti, eccetto in un caso in cui sono state poste a carico del Ministero. Ciò è abbastanza comune in Italia quando la pubblica amministrazione è parte in causa, nonostante la regola generale secondo cui le spese devono essere poste a carico della parte soccombente.

c) Che peso è dato al report dell'esperta/o?

Non sono stati trovati casi in cui sia stata/o consultata/o una/un esperta/o COI.

30) Come viene utilizzata la COI relative alla posizione delle/dei richiedenti asilo LGBTI dalle commissioni e dalle/dai giudici?

La situazione delle persone LGBTI che risulta dalle COI viene esaminata; viene sempre verificata l'esistenza di norme che criminalizzano o discriminano le persone LGBTI; le informazioni da parte di ONG e gruppi LGBTI vengono tenute in considerazione senza limitazioni.

31) Le commissioni o gli organi giurisdizionali considerano i motivi per cui i rapporti sulle persecuzioni possono essere non disponibili per alcuni paesi?

No

Sì. Per favore fornire esempi

Le Commissioni Territoriali riferiscono di essere consapevoli del fatto che per certi paesi, a causa del timore di persecuzioni, le informazioni possono non essere disponibili; le Commissioni Territoriali riferiscono di non essersi mai trovate in una situazione di rilevante mancanza di informazioni.

Abbiamo trovato un caso di un gay della Sierra Leone, Commissione Territoriale di Milano, luglio 2007, nel quale la protezione internazionale è stata rigettata ma è stata concesso un permesso per motivi umanitari, con la seguente motivazione: *“considerato che quanto emerso dall'audizione e dalla documentazione esaminata riconduce gli episodi narrati ad una discriminazione del richiedente in quanto omosessuale. Non vi sono a parere della Commissione, circostanze definibili persecuzione anche per le scarse informazioni disponibili sulla effettiva situazione degli omosessuali in Sierra Leone. Tenuto conto peraltro che sussiste ... l'esigenza di assicurare protezione umanitaria in considerazione sia della vulnerabilità del soggetto che per possibili conseguenze in caso di rimpatrio.”*

32) Talvolta l'assenza di informazioni sulla situazione delle persone LGBTI o l'assenza di una sanzione penale contro gli atti omosessuali tra donne o contro le persone transessuali o intersessuali è considerata come una prova di assenza di persecuzione. Ha trovato esempi di ciò?

No Sì. Per favore descrivere gli esempi.

cfr risposta 31

33) Talvolta COI non rilevanti per la situazione delle persone LGBTI coinvolte vengono utilizzati per la decisione (es. informazioni sui gay utilizzate erroneamente per stabilire il rischio per le lesbiche o i transessuali; informazioni sulla situazione delle donne eterosessuali utilizzate per le lesbiche). Ha trovato esempi di ciò?

No Sì. Per favore descrivere gli esempi.

Articolo 5 Direttiva Qualifiche; Articolo 32 Direttiva Procedure: 'coming out' successivo

34) Accade che i richiedenti LGBTI che hanno fatto 'coming out' dopo aver lasciato il paese d'origine siano riconosciuti come rifugiati o destinatari della protezione sussidiaria?

No

Sì. Per favore spiegare e illustrare le decisioni. Buone/cattive pratiche.

Commissione Territoriale di Torino, 2008. Caso relativo a una lesbica marocchina, che ha lasciato il paese di origine a nove anni e in seguito ha vissuto in Spagna e in Italia e non è mai ritornata in Marocco. Ha compreso il proprio orientamento sessuale in Italia vivendolo apertamente. Ha proposto domanda di asilo a diciannove anni e le è stato riconosciuto lo status di rifugiata.

La grande maggioranza delle/dei richiedenti asilo LGBTI nasconde il proprio orientamento sessuale o identità di genere nel paese di origine; molte/i fuggono dal paese di origine dopo che il loro orientamento sessuale è stato scoperto e hanno perciò subito violenze, minacce o discriminazioni. Alcune/i fuggono da loro paese perché non potevano vivere il proprio orientamento sessuale, che hanno completamente nascosto nel paese di origine per paura di persecuzioni.

La protezione internazionale è stata riconosciuta anche a persone LGBTI che hanno nascosto la propria condizione nel paese di origine e che non hanno vissuto episodi di violenza o minaccia o discriminazione. E a persone LGBTI che hanno vissuto con molta discrezione il loro orientamento sessuale nel paese di origine (rivelandolo solo a poche persone) a che non hanno vissuto episodi di violenza o minaccia o discriminazione (crf. risposta n. 36).

Il coming out in Italia sembra essere più frequente tra le persone transgender.

35) Accade che alle/ai richiedenti LGBTI che – ad esempio per paura o vergogna – non hanno riferito il loro orientamento sessuale o l'identità di genere immediatamente, ma lo fanno in seguito (in una successiva fase della domanda o in una nuova domanda), sia riconosciuta la protezione internazionale?

No

Sì. Per favore spiegare con descrizione delle decisioni. Buone/cattive prassi.

Abbiamo trovato il caso di un gay che ha presentato una prima domanda di asilo nel 2007 per altre ragioni, che è stata rigettata. Nel 2009 ha presentato una nuova domanda basata sull'orientamento sessuale: all'audizione ha dichiarato che nella prima domanda non aveva menzionato l'orientamento sessuale per paura che le persone nel centro di accoglienza lo scoprissero e di subire violenza per tale motivo. Gli è stato riconosciuto lo status di rifugiato (Commissione Territoriale di Crotone).

Articolo 6 Direttiva Qualifiche: persecuzione da parte dello Stato

36) E' riconosciuto lo status di rifugiato se nel loro paese d'origine gli atti omosessuali e/o l'identità di genere sono sanzionati penalmente (attraverso espresse 'leggi sulla sodomia' o altre norme penali)?

No. Per favore proseguire con la domanda 37.

Sì. Proseguire con la domanda 36A.

Quando il paese di origine criminalizza gli atti omosessuali o l'orientamento sessuale, la protezione internazionale può essere riconosciuta anche se la persona non ha subito altri atti di persecuzione dallo stato o da soggetti non statuali. Quando altri atti di persecuzione vengono allegati, la valutazione se questi ammontino a persecuzione o no, non sembra essere un punto centrale della decisione.

Decisioni / sentenze:

1) Gay, Egitto. Ha vissuto in Egitto nascondendo il proprio orientamento sessuale. Ha avuto alcune relazioni omosessuali, una durata per molti anni. L'unico atto di violenza che ha riferito è che è stato picchiato dal guardiano di un bagno pubblico, che lo ha scoperto nascosto in un bagno con un uomo incontrato lì. Ha riferito di avere problemi con la madre: non sapeva della sua omosessualità ma lo sospettava e perciò era molto insistente. Ha dichiarato di avere lasciato il paese perché voleva vivere apertamente e liberamente il proprio orientamento sessuale e di aver paura di tornare in Egitto perché gli omosessuali sono perseguitati e c'è una legge contro la prostituzione spesso usata per sanzionare le persone omosessuali. La Commissione Territoriale di Gorizia (2011) ha riconosciuto lo status di rifugiato.

2) Gay, Iran. Non ha subito violenza fisica (ha riferito che ciò è dipeso dal fatto che appartiene a una famiglia ricca). Era biasimato dalle persone per il proprio comportamento. Ha vissuto per molti anni con il proprio compagno, cambiando spesso casa per evitare i sospetti dei vicini. Una donna lo ha minacciato, dicendogli che lo avrebbe denunciato se non avesse avuto un rapporto sessuale con lei (lui ha rifiutato). Ha riferito alla Commissione Territoriale di Milano che non ha chiesto la protezione della polizia perché il regime iraniano non ammette l'esistenza dell'omosessualità. Gli è stato riconosciuto lo status di rifugiato (Commissione Territoriale di Milano, 2011).

3) Gay, Ghana. La sua domanda è stata rigettata dalla Commissione Territoriale di Siracusa per ragioni di credibilità (2009). **Trib. Caltanissetta 10.2.2010 (all. 1)** gli ha riconosciuto lo status di rifugiato. Non sappiamo se abbia allegato atti di persecuzione o discriminazione. Nelle motivazioni il giudice ha scritto che è "*fuggito dal proprio paese di origine in quanto omosessuale*" senza fare riferimento a persecuzioni o discriminazioni.

4) Gay, Tunisia. Ha vissuto con il suo compagno (un italiano) in Tunisia nascondendo il proprio orientamento sessuale. E' stato insultato dalle persone che sapevano o sospettavano della loro relazione. Quando i sospetti sulla loro relazione sono cresciuti, tre volte in un breve periodo sono stati costretti dai proprietari degli appartamenti in cui vivevano a traslocare. E' stato detenuto per tre giorni e poi rilasciato dopo che il giudice gli ha chiesto della relazione con l'uomo italiano e lui ha detto che erano solo amici. La Commissione Territoriale di Gorizia (2011) ha riconosciuto lo status di rifugiato.

(cfr. anche casistica sub risposta 36A).

36A) E' richiesto che tali sanzioni penali siano effettivamente applicate, o l'esistenza delle medesime è sufficiente? Per favore fornire ulteriori informazioni. Decisioni. Buone/cattive prassi.

L'esistenza di sanzioni penali è generalmente sufficiente, senza la necessità di accertare che tali norme siano effettivamente applicata, in quanto se sanzioni penali sono considerate un ostacolo all'espressione di un diritto fondamentale. Una Commissione Territoriale ha riferito che in alcuni casi un'indagine sull'effettiva applicazione delle norme penali è stata condotta per verificare la credibilità di richiedenti che avevano riferito di aver subito periodi di detenzione in ragione dell'orientamento sessuale o dell'identità di genere.

Sentenze:

1) **Trib. Trieste 17.8.2009 n. 304/1999 (all. 10)** ha riconosciuto lo status di rifugiato ad un gay del Benin: *“gli atti ... di cui si è raggiunta la prova sono qualificabili alla stregua di violazioni gravi di diritti umani fondamentali, quale è la libera scelta del proprio orientamento sessuale; si è trattato di violenze fisiche e psichico e, infine, l'ordinamento del Benin prevede un'azione giudiziaria con una pena detentiva contro il genere degli omosessuali 'praticanti'”*. Il giudice non ha preso in considerazione se le norme penali fossero o meno effettivamente applicate.

2) **Trib. Caltanissetta 7.6.2010 (all. 4)** ha riconosciuto la protezione sussidiaria a un gay tunisino: *“il ricorrente ha riferito, sia in sede di audizione personale dinanzi alla Commissione che nel corso dell'istruttoria svolta nel presente giudizio, di essere omosessuale; ha, tra le altre cose, riferito che nel suo paese tale condizione lo ha esposto ad insulti e derisioni e di essere stato, per tale motivo, picchiato, senza aver ricevuto alcun tipo di aiuto dalla polizia locale, che anzi “si è messa a ridere”; ha esposto, inoltre di correre il rischio di finire in carcere, dato che l'omosessualità in Tunisia è considerata reato”. ... Le circostanze sopra riferite, delle cui veridicità non vi sono ragioni per dubitare, ... consentono di ritenere integrati i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria. Essere insultato, picchiato o imprigionato per causa delle proprie preferenze sessuali [è] rischio grave, integrante violazione di diritti fondamentali della persona; è evidente, inoltre, che il ricorrente nel proprio paese, ove l'omosessualità è reato, non sarebbe in condizione di chiedere tutela o sostegno alle forze dell'ordine, dato che l'atteggiamento della polizia, nell'episodio riferito dal ricorrente, è tutt'altro che propenso ad offrire protezione.”*. Il giudice non ha preso in considerazione se le norme penali fossero o meno effettivamente applicate.

3) **Trib. Caltanissetta 10.2.2010 (all. 1)** ha riconosciuto lo status di rifugiato a un gay ghanese: *“Ed invero in Ghana l’omosessualità è illegale: numerosi articoli del codice penale si riferiscono ai crimini contro la famiglia e la morale e possono essere usati per punire gli atti omosessuali. L’articolo 105, Capitolo 6 del Codice Criminale stabilisce che [trascrizione del testo dell’articolo]’. A ciò si aggiunge che il Governo ghanese – secondo la denuncia della International gay and lesbian human rights commission – ha prima di tutto proibito una conferenza gay, ordinando al ministero degli Interni di individuare e arrestare gli organizzatori, ed in seguito il ministro dell’Informazione ... ha sottolineato che la ‘conoscenza carnale innaturale’ è illegale secondo le leggi del paese e ‘omosessualità, lesbismo e bestialità sono offese in base alle norme del Ghana”*. In questo caso il giudice non ha esplicitamente preso in considerazione se le leggi penali fossero o meno applicate. Ma il riferimento alla posizione del governo può essere una implicita valutazione della probabile applicazione delle norme.

4) **Trib. Torino 5.11.2010 n. 426/2010 (all. 2)** ha riconosciuto lo status di rifugiata ad una lesbica senegalese. E’ fuggita a una retata della polizia durante un incontro privato di un gruppo lesbico. Il padre voleva costringerla a sposarsi. E’ quindi fuggita dal paese. La Commissione Territoriale di Torino (2010) ha rigettato la domanda per ragioni di credibilità. Il Tribunale ha riconosciuto lo status di rifugiata. Il giudice ha preso in considerazione l’effettiva applicazione delle norme penali in Senegal: *“La Commissione non ha contestato la veridicità del racconto della ricorrente circa la concreta possibilità delle severe punizioni penali riferite nel Paese di origine, di matrice musulmana e ha respinto il ricorso sol perché la ricorrente non è stata reputata attendibile nel suo racconto relativo alla propria vicenda personale.”*

5) **Trib. Trieste 11.11.2009 n. 508/2009 (all. 9)**(gay, Senegal), ha motivato che sebbene in Senegal esista una ‘sodomy law’, non vi erano prove di timore di persecuzione tra i cittadini; comunque, non riteniamo che questo sia stato il motivo principale per il rigetto del ricorso. A nostro avviso la ragione principale è la credibilità dell’orientamento sessuale.

Articolo 6 Direttiva Qualifiche: persecuzione da parte di soggetti non statuali

37) Conosce esempi di richiedenti LGBTI che hanno subito o temuto persecuzioni o danno grave inflitti da soggetti non statuali?

No. Proseguire con la domanda 38.

Sì. Proseguire con le domande 37A e 37B.

37A) Hanno ottenuto protezione?

Sì

No. Sa dire per quale motivo è stato considerato che non avessero un fondato timore di future persecuzioni o danno grave?

Sì. Decisioni/sentenze:

1) Gay, Benin. E' stato discriminato dalla famiglia; licenziato due volte per l'orientamento sessuale; aggredito da sconosciuti mentre scendeva da un taxi; non si è rivolto alla polizia perché in Benin l'omosessualità è un reato. La Commissione Territoriale di Gorizia ha riconosciuto la protezione sussidiaria, poi **Trib. Trieste 17.8.2009 n. 304/2009 (all. 10)** ha riconosciuto lo status di rifugiato con questa motivazione: "*gli atti ... di cui si è raggiunta la prova sono qualificabili alla stregua di violazioni gravi di diritti umani fondamentali, quale è la libera scelta del proprio orientamento sessuale; si è trattato di violenze fisiche e psichico e, infine, l'ordinamento del Benin prevede un'azione giudiziaria con una pena detentiva contro il genere degli omosessuali 'praticanti'*".

2) Gay (non possiamo rivelare il paese di origine). E' stato scoperto con il suo compagno in atteggiamenti intimi e perciò violentato, picchiato ed esposto nudo per strada; dopo questi fatti, la famiglia lo ha segregato per lungo tempo; in seguito ha subito minacce e insulti. La Commissione Nazionale (all'epoca competente) ha rigettato la domanda, mentre **Trib. Roma 5.5.2010** ha riconosciuto lo status di rifugiato.

3) Gay, Tunisia. E' stato insultato, deriso e picchiato da soggetti non statuali. La Commissione Territoriale di Siracusa (2009) ha rigettato la domanda per ragioni di credibilità. **Trib. Caltanissetta 7.6.2010 (all. 4)** ha riconosciuto la protezione sussidiaria.

4) Gay, Marocco. E' stato gravemente picchiato. La Commissione Territoriale di Milano (2009) ha riconosciuto lo status di rifugiato.

No:

1) Lesbica, Nigeria. Ha dichiarato di avere paura di essere uccisa dal marito che l'ha scoperta in atteggiamenti intimi con un'amica. La Commissione Territoriale di Roma (2009) ha rigettato la domanda per ragioni di credibilità "*dubbi sulla veridicità di quanto riferito con particolare riferimento alle modalità e circostanze in cui il marito avrebbe appreso la sua condizione, avendo la stessa riferito di essere costantemente sotto il controllo da parte delle guardie del*

corpo del marito". Trib. Roma 19.10.2010, ha rigettato il ricordo con la seguente motivazione: "le circostanze esposte a fondamento della domanda, rappresentate dal pericolo di essere uccisa dal marito il quale l'aveva sorpresa mentre si trovava in atteggiamento intimo con un'amica, sono esposte in termini generici e del tutto contraddittori (in sede di audizione avanti al GI ha riferito di aver rifiutato le nozze e di essere stata minacciata e picchiata dal promesso sposo, ed in sede di audizione avanti alla commissione di aver aderito alle nozze per assecondare i genitori) e scarsamente verosimili, non sono riconducibili ad atti di persecuzione ... secondo il disposto degli artt. 7 e 8 del D.Lgs 251/2007 [legge che ha trasposto la Direttiva Qualifiche] né a quelli enunciati quale presupposto per la protezione sussidiaria dall'art. 14 del dlgs 251/2008, ... trattandosi piuttosto di fatti riconducibili alla sfera privata."

37B) Le risulta che la persecuzione da parte di soggetti non statuali sia più comune nelle domande da parte di donne, transessuali e intersessuali?

No Sì. Decisioni. Buone/cattive prassi.

Nei casi relativi a lesbiche si riscontra maggiore persecuzione da parte della famiglia o dei parenti rispetto ai casi relativi a gay. Nei casi relativi a persone transgender si riscontra in misura molto maggiore violenza fisica e gravi abusi, da parte sia di soggetti statali che non statuali.

Articolo 7-2 Direttiva Qualifiche: protezione da parte dello Stato e sistema legale effettivo

38) Alle/Ai richiedenti asilo LGBTI che fuggono la persecuzione da parte di soggetti non statuali è richiesto di aver cercato la protezione della polizia o di altre autorità prima di aver lasciato il proprio paese d'origine, al fine di provare che le autorità non sono in grado o non vogliono fornire loro protezione?

No. Proseguire con la domanda 39.
 Sì. Proseguire con le domande 38A, 38B, 38C.

38A) L'aver cercato protezione da parte della polizia o di altre autorità è richiesto anche quando le/i richiedenti asilo LGBTI provengono da un paese che sanziona penalmente l'omosessualità o gli atti omosessuali (e/o l'identità transessuale)?

No Sì. Per favore fornire dettagli. Decisioni. Buone/cattive prassi.

Per questi paesi la questione non si pone (cfr. risposte n. 36 e 36A)

38B) La ricerca di protezione da parte della polizia è richiesta anche quando le/i richiedenti asilo LGBTI provengono da un paese dove la polizia ha reputazione di essere omofobica o transfobica?

No Sì. Fornire dettagli. Decisioni.

No quando la/il richiedente proviene da paesi che criminalizzano l'omosessualità. Non abbiamo trovato decisioni o sentenze relative a paesi che non criminalizzano l'omosessualità.

38C) La necessità di aver cercato protezione dipende dalle COI che dimostrano che la protezione è in generale disponibile per le persone LGBTI?

No Sì. Decisioni. Buone/cattive prassi.

No, quando la/il richiedente proviene da paesi che criminalizzano l'omosessualità. Non abbiamo trovato decisioni o sentenze relative a paesi che non criminalizzano l'omosessualità. Alcune Commissioni Territoriali hanno risposto sì a questa domanda e pensiamo che sia la prassi.

39) Le commissioni e gli organi giurisdizionali riconoscono che l'esistenza di sanzioni penali contro le persone LGBTI, anche non applicate, contribuisce a un ambiente omofobico in cui la persecuzione statale o non statale può prosperare?

No

Sì. Può fornire esempi?

Non abbiamo trovato decisioni o sentenze che trattino specificamente con la creazione di un 'ambiente omofobico'.

Articolo 8 Direttiva Qualifiche: protezione all'interno del paese d'origine

40) L'esistenza di un diverso luogo sicuro all'interno del paese d'origine viene considerata una alternativa possibile per le/i richiedenti asilo LGBTI?

No. Proseguire con la domanda 41.

Proseguire con le domande 40A e 40B.

Abbiamo trovato una sentenza (Trib. Trieste 11.11.2009 n. 508/2009, gay, Senegal) nella quale il giudice ha affermato che il richiedente avrebbe potuto evitare la (eventuale) minaccia da parte del padre, trasferendosi in un'altra città del paese.

40A) Può fornire esempi di motivazioni addotte per ritenere che luoghi o situazioni nel paese di origine fossero idonei ad escludere il rischio di persecuzione o danno grave?

40B) In tal caso, la motivazione di tenere un comportamento non rivelatore è stata utilizzata in questi casi, cioè viene o meno considerato se le persone LGBTI possano vivere liberamente il proprio orientamento sessuale o l'identità di genere nel diverso luogo nel paese d'origine?

No Sì. Decisioni. Buone/cattive prassi.

Articolo 9 Direttiva Qualifiche: atti di persecuzione

41) Può descrivere che tipo di persecuzione o danno grave hanno sofferto le/i richiedenti asilo LGBTI nel loro paese di origine (violenza fisica, stupro correttivo o altra violenza sessuale, detenzione, altre sanzioni penali, esecuzioni, omocidi d'onore, abusi medici 'curativi', molestie, minacce, intimidazioni, matrimoni forzati, altre violenze psicologiche, esclusione dall'istruzione, dalle cure mediche, dagli alloggi, dal welfare, dall'impiego, ecc.)?

Violenza fisica, stupri correttivi e altra violenza sessuale, detenzione, altre sanzioni penali, esecuzioni, omicidi di onore, abusi medici (quali 'cure'), molestie, minacce, intimidazioni, matrimoni forzati, altre violenze psicologiche, isolamento.

Le più frequenti forme di persecuzione sono violenze fisiche, molestie, minacce, violenze psicologiche e isolamento.

41A) Quali di queste esperienze sono state ritenute persecuzioni o danni gravi e quali sono state invece ritenute insufficienti a costituire persecuzione? Tutte sono state ritenute quali persecuzioni o danni gravi.

41B) Per favore descrivere le differenze tra le persecuzioni subite dagli uomini rispetto a quelle subite dalle donne, a causa del loro genere (in tutte le categorie di LGBTI).

Cfr. risposte n. 3 e 37B.

42) Viene prestata attenzione alla non conformità al ruolo eterosessuale di genere e al ruolo sociale nelle decisioni?

No Sì. Per favore fornire esempi.

Articolo 9 Direttiva Qualifiche: discriminazione/persecuzione

43) E' accaduto che richieste di asilo LGBTI siano state rigettate perchè la persecuzione o il danno subito sono stati considerati quali discriminazioni anzichè persecuzioni?

No

Sì. Fornire esempi. Decisioni. Buone/cattive prassi.

Le Commissioni Territoriali riferiscono che in alcuni casi è stata riconosciuta la protezione per motivi umanitari quando la discriminazione non è stata considerata persecuzione, quando vi sono particolari circostanze (quale una particolare vulnerabilità della/del richiedente). Non abbiamo avuto accesso ai fascicoli di questi casi e perciò non sappiamo dire se persecuzioni siano state considerate discriminazioni.

Articolo 9-1 a, b, f / 10-1-d Direttiva Qualifiche: riservatezza (in caso di ritorno)

44) Nelle decisioni talvolta si ritiene che le persone LGBTI non saranno perseguitate se saranno riservate o nasconderanno il proprio orientamento sessuale o identità di genere per evitare la persecuzione ('go home and be discrete'). Viene utilizzato questo argomento in Italia?

No

Sì. Se possibile, fornire ulteriori informazioni e descrivere le decisioni in cui ciò è accaduto. Buone/cattive prassi.

Una Commissione Territoriale ha riferito che in un caso il richiedente asilo ha dichiarato di aver sempre vissuto il proprio orientamento sessuale molto discretamente e di non ritenere che essere discreto fosse un sacrificio per lui; per questa ragione la Commissione ha deciso che non aveva un ragionevole timore di persecuzione. Nessuna delle altre Commissioni Territoriali ha riferito di avere utilizzato questa motivazione, che non è stata usata neppure in alcuna delle sentenze esaminate.

Articolo 10-1-d Direttiva Qualifiche ; Articolo 37-38 Direttiva Procedure: attuazione

45) La normativa o la prassi italiana riconoscono espressamente che le persone che fuggono per ragioni legate all'orientamento sessuale possono appartenere ad un particolare gruppo sociale?

No

Sì. Ci sono differenze tra richiedenti L, G e B? Se sì, quali?

Non ci sono differenze.

Art. 8, comma 1, lett. d) D.Lgs. 251/2007: "*«particolare gruppo sociale»: è quello costituito da membri che condividono una caratteristica innata o una storia comune, che non può essere mutata oppure condividono una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l'identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi, ovvero quello che possiede un'identità distinta nel Paese di origine, perchè vi è percepito come diverso dalla società circostante. In funzione della situazione nel Paese d'origine, un particolare gruppo sociale può essere individuato in base alla caratteristica comune dell'orientamento sessuale, fermo restando che tale orientamento non includa atti penalmente rilevanti ai sensi della legislazione italiana*".

46) La normativa o la prassi italiana riconoscono espressamente che le persone che fuggono per ragioni legate all'identità di genere possono appartenere ad un particolare gruppo sociale?

No. In Italia esistono altre policy che prevedano protezione per i richiedenti asilo transgender?

Sì. Se c'è una esplicita normativa o regolamentazione, per favore fornire una traduzione in inglese (o francese o tedesco).

Il riferimento all'identità di genere contenuto nell'art. 10, par. 1, lett. d) della Direttiva Qualifiche, non è stato trasposto e non vi è alcuna altra previsione normativa o regolamentare. Nonostante ciò, la prassi riconosce che le/i richiedenti transessuali appartengono ad un particolare gruppo sociale.

47) L'Italia applica l'art. 10(1)(d) della Direttiva Qualifiche in modo tale che i componenti di un gruppo, per essere percepiti come un particolare gruppo, devono non solo condividere una

immutabile/innata/fondamentale caratteristica, ma anche la condizione che il gruppo abbia una distinta identità?

No Sì

Un requisito è sufficiente (art. 8, comma 1, lett. d) D.Lgs. 251/2007, cfr. risposta 45).

48) Com'è trattato nella legislazione italiana il concetto della Direttiva Qualifiche di 'aspetti legati al genere'?

Non vi è alcun riferimento specifico a questo aspetto (cfr. risposta n. 46).

Articolo 11-1-e, 14 Direttiva Qualifiche: cessazione/revoca della protezione internazionale

49) Conosce casi di LGBTI ai quali la protezione è stata revocata, perchè la credibilità del loro orientamento sessuale o identità di genere è stata messa in dubbio in seguito?

No

Sì. Con quale motivazione?

50) Conosce casi di LGBTI ai quali la protezione è stata revocata perchè il loro orientamento sessuale è cambiato?

No

Sì. Con quale motivazione?

51) Conosce casi in cui la protezione è stata revocata perchè la posizione delle persone LGBTI nel paese di origine è migliorata?

No

Sì. Per favore fornire esempi.

Se ha risposto sì alle domande 49 e/o 51:

51A) Viene valutato se la persona può ancora essere a rischio nel paese di origine per il fatto di essere percepita come LGBTI?

No Sì. Per favore dettagliare.

Articolo 20-3 Direttiva Qualifiche: persone vulnerabili

52) Le/i richiedenti asilo LGBTI sono considerati quali appartenenti ad un 'gruppo vulnerabile' o ad un 'gruppo con particolari bisogni' nella legislazione o prassi italiana?

No

Sì. Per favore dettagliare.

Non sono considerate/i quali appartenenti ad un 'gruppo vulnerabile' o ad un 'gruppo con particolari bisogni' dalla legge o norme regolamentari.

Alcune Commissioni Territoriali hanno riferito che le/i richiedenti LGBTI sono considerate/i persone con particolari bisogni e quindi particolare attenzione viene prestata in sede di audizione rispetto a chi conduce l'audizione o all'interprete e alla riservatezza (le Commissioni Territoriali chiedono se si trovi a proprio agio rispetto al sesso di chi conduce l'audizione e dell'interprete).

Direttiva Procedure Dir 2005/85/CE

Articolo 13 Direttiva Procedure: il colloquio personale

53) Può la/il richiedente scegliere il sesso (o l'orientamento sessuale o l'identità di genere) dell'intervistatrice/tore e/o dell'interprete?

No

Sì. Tale richiesta è generalmente accolta? No Sì

L'art. 12, comma 1 del D.Lgs 25/2008 prevede che la "*Commissione, su richiesta motivata dell'interessato, puo' decidere di svolgere il colloquio alla presenza di uno solo dei propri componenti e, ove possibile, dello stesso sesso del richiedente*". La norma non prevede che la/il richiedente possa chiedere che il colloquio venga tenuto da una persona dell'altro sesso. Non vi è alcuna norma relativa al sesso dell'interprete.

Nella prassi la risposta è sì per quanto riguarda il sesso. Con riferimento all'orientamento sessuale o all'identità di genere le Commissioni riferiscono che tale richiesta non è mai stata avanzata e che sarebbe stata estremamente difficile da soddisfare, in quanto per ragioni di privacy alle/ai

componenti delle Commissioni e alle/agli interpreti non viene domandato l'orientamento sessuale o l'identità di genere.

54) Può il richiedente scegliere una intervistatrice/tore e/o interprete che non appartenga alla propria comunità etnica?

No

Sì.

Tale richiesta è generalmente accolta?

No

Sì

55) Ci sono attività formative sulle tematiche LGBTI rivolte alle/ai componenti delle Commissioni che svolgono le interviste e assumono le decisioni?

No. Proseguire con la domanda 56.

Sì. Rispondere alle domande 55A, B, C, D, E e F.

Non ci sono attività formative su tematiche LGBTI. Recentemente, durante una formazione facoltativa sulla protezione internazionale tenuta dalla Commissione Nazionale per le/i componenti delle Commissioni Territoriali, si è tenuto un workshop sulle persone LGBTI in Iran.

55A) Nell'ambito di un'attività di formazione generale o specifica?

55B) Questa formazione è:

- Obbligatoria No Sì. Per chi?

- Facoltativa No Sì. Quante persone seguono queste attività (percentualmente)?

55C) Chi può partecipare a queste attività formative?

55D) Le/i giudici partecipano a queste attività formative?

No Sì

55E) Qual'è il livello e la frequenza di queste attività formative?

55F) Chi sono le/i formatrici/tori?

56) Ci sono attività formative per le/gli interpreti sulla terminologia appropriata da utilizzare con le/i richiedenti asilo LGBT?

No Sì

Articolo 23-3,4 Direttiva Procedure: procedure accelerate

57) Sono previste procedure accelerate di esame delle domande di protezione?

No

Sì. Viene fatta eccezione per le richieste di asilo LGBTI?

No Sì. Per favore spiegare

58) Le domande di asilo LGBTI ricevono un esame prioritario da parte delle autorità nazionali?

No Sì. Per favore spiegare.

Articoli 29-31 Direttiva Procedure: Paesi sicuri

59) Le autorità che decidono sull'asilo utilizzano elenchi di 'paesi di origine sicuri'?

No. Per favore procedere con la domanda 60

Sì. Per favore rispondere alle domande 59A e B.

59A) L'elenco include paesi che prevedono sanzioni penali per le condotte omosessuali (o pratiche palesemente omofobiche)?

No

Sì. Per favore indicare i nomi dei paesi.

59B) La lista prevede eccezioni per le persone LGBTI provenienti da determinati paesi?

No Sì. Per favore spiegare.

Articolo 27, 36 Direttiva Procedure

60) Ci sono casi di richiedenti asilo LGBTI in cui il paese europeo competente per l'esame della domanda (Regolamento Dublino) non è stato considerato un paese sicuro (per gli aspetti LGBTI del caso)?

No

Sì. Per favore dettagliare.

Da quanto ci risulta l'unico paese dell'Unione Europea che è stato considerato insicuro ai sensi del Regolamento Dublino è la Grecia, ma con riferimento a qualsiasi richiedente asilo.

Direttiva sull'unità familiare: Dir 2003/86/CE

Articolo 10 – Direttiva unità familiare: famigliari

61) Il suo paese riconosce il matrimonio omosessuale o l'unione tra persone dello stesso sesso per propri/e cittadini?

No. Proseguire con la domanda 62

Sì. Rispondere alla domanda 61A

61A) Il suo paese prevede diritti di ricongiungimento familiare basati su relazioni tra persone dello stesso sesso, per le/i partner delle/dei rifugiati?

No Sì. Per favore spiegare a quali condizioni.

Direttiva accoglienza

Articolo 17 Direttiva accoglienza: accoglienza

62) Le/i richiedenti asilo LGBTI hanno problemi (di molestie, trattamenti degradanti, ecc.) nei centri di accoglienza o nei centri di identificazione o espulsione, in ragione del loro orientamento sessuale o identità di genere?

No. Proseguire con la domanda 63

Sì. Per favore rispondere alle domande 62A, B e C.

62A) Da chi sono causati questi problemi?

Non abbiamo informazioni relative a casi specifici, ma è ben noto che le persone LGBTI nei centri di accoglienza o di espulsione hanno timore di rivelare l'orientamento sessuale o l'identità di genere, per il rischio di subire molestie o violenze da parte di altri migranti (a proposito di tale paura, cfr. risposta 35).

62B) Le autorità sono consapevoli di questi problemi?

No Sì. Come reagiscono?

Non abbiamo informazioni di alcun programma specifico. Nei centri di accoglienza o espulsione ci sono molti problemi e non pensiamo che quelli delle persone LGBTI siano tra le priorità.

62C) Esiste un procedimento di reclamo?

No

Sì. E' effettivo? No Sì

Non pensiamo che sia così.

63) Esiste la possibilità di accoglienza in case o strutture private durante la procedura di esame della domanda?

No

Sì. Per favore spiegare.

Le/i richiedenti asilo sono ospitati in Centri di Accogliere Richiedenti Asilo (CARA) quando: (i) è necessario verificare l'identità o la/il richiedente non ha documenti di identità o quelli presentati sono falsi; (ii) la/il richiedente asilo ha presentato la domanda dopo essere stato fermato per aver eluso o tentato di eludere i controlli di frontiera; (iii) la/il richiedente asilo ha presentato la domanda dopo essere stato fermato per soggiorno irregolare.

Le/i richiedenti asilo sono trattenuti in Centri di Identificazione ed Espulsione (CIE) quando: (i) si applica l'art. 1 par. F della Convenzione di Ginevra; (ii) la/il richiedente è stato condannato per determinati crimini; (iii) la/il richiedente asilo è destinatario di un provvedimento di espulsione o respingimento.

L'accoglienza in un CARA e il trattenimento in un CIE hanno una durata definita, a seconda delle particolari condizioni stabilite dal diritto di asilo o dell'immigrazione.

Le/i richiedenti che non si trovano in alcuna delle sopra indicate condizioni, possono stare a casa propria o essere ospitati da amici, compagni ecc.

L'accoglienza per richiedenti asilo e rifugiati è realizzata dal Servizio Centrale e dal Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) (nel 2009-2010 i posti disponibili erano 3000).

Il Servizio centrale è stato istituito dal Ministero dell'Interno Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione e affidato con convenzione ad ANCI. A sua volta ANCI, per l'attuazione delle attività, si avvale del supporto operativo di Ancitel S.p.A.

Al Servizio centrale spettano i compiti di:

- * monitoraggio della presenza sul territorio delle/di richiedenti e titolari di protezione internazionale;

- * creazione, mantenimento e costante aggiornamento di una banca dati degli interventi realizzati a livello locale in favore delle/di richiedenti e titolari di protezione internazionale;

- * diffusione delle informazioni sugli interventi realizzati;

- * assistenza tecnica agli enti locali, anche nella predisposizione dei servizi di accoglienza;

- * supporto ai servizi di informazione e orientamento attuati presso i centri governativi per richiedenti asilo;

- * supporto ad ANCI negli adempimenti connessi alla qualifica di autorità delegata per il Fondo europeo per i rifugiati (FER).

Il Servizio centrale ricopre il suo ruolo di coordinamento e consulenza anche verso servizi speciali di accoglienza, attivati nell'ambito del Sistema di protezione e dedicati alle persone appartenenti alle cosiddette categorie più vulnerabili, quali minori non accompagnati, disabili anche temporanei, soggetti che richiedono assistenza domiciliare, sanitaria, specialistica e prolungata, anziani e vittime di tortura e di violenza. Il Servizio centrale cura, inoltre, la formazione e l'aggiornamento degli operatori, e - in una logica di scambio tra centro e periferia - opera affinché le esperienze dei territori diventino patrimonio comune e i servizi offerti garantiscano standard di qualità.

Il Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) è costituito dalla rete degli enti locali che - per la realizzazione di progetti di accoglienza integrata - accedono, nei limiti delle risorse disponibili, al Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo. A livello territoriale gli enti locali, con il prezioso supporto delle realtà del terzo settore, garantiscono interventi di

"accoglienza integrata" che superano la sola distribuzione di vitto e alloggio, prevedendo in modo complementare anche misure di informazione, accompagnamento, assistenza e orientamento, attraverso la costruzione di percorsi individuali di inserimento socio-economico.

<http://www.serviziocentrale.it> - info@serviziocentrale.it

64) Nei centri di accoglienza o di identificazione o espulsione c'è la possibilità di essere alloggiati separatamente dalle persone del proprio paese e/o dello stesso background religioso?

No

Sì. I richiedenti asilo sono informati di questa possibilità? No Sì

Articolo 17 e 15 Direttiva accoglienza: transessuali e intersessuali

65) Le persone transessuali e intersessuali hanno la possibilità di scegliere se vogliono essere alloggiate/i nelle sezioni femminili o maschili dei centri di accoglienza o di identificazione ed espulsione?

No Sì

Nel CIE di Milano c'è una specifica sezione per le/i transessuali.

66) Le/i richiedenti transessuali e intersessuali hanno accesso a specifica assistenza medica e sostegno,

a) durante la procedura di asilo?

No Sì

A determinate condizioni, le/i richiedenti che non hanno un permesso di soggiorno quando propongono la domanda di asilo, possono ricevere un permesso di soggiorno fino a che la decisione non è stata assunta. Il permesso di soggiorno dà accesso al sistema sanitario alle stesse condizioni dei cittadini italiani.

b) dopo che è stata loro riconosciuta la protezione?

No Sì

Quando viene riconosciuta la protezione, la persona ha accesso al sistema sanitario alle stesse condizioni dei cittadini italiani.

67) Se nel suo paese è prevista la possibilità di cambiare il nome e il sesso, questa possibilità è accessibile anche alle/ai richiedenti asilo transessuali e intersessuali e alle/ai rifugiate/i transessuali e intersessuali?

No Sì

Altri argomenti

68) E' a conoscenza di altri problemi specificamente relativi alle/ai richiedenti asilo LGBTI?

La nostra esperienza con le/i richiedenti LGBTI mostra che la ricostruzione della storia è un processo molto lungo e difficile che richiede sempre molti incontri con la persona. Spesso le/i richiedenti LGBTI non sono consapevoli e preparati su cosa sia importante ricordare e dichiarare e al primo incontro la loro storia può essere molto scarna. L'esperienza dei gruppi di supporto mostra che alcune/i delle/dei richiedenti sono stupiti quando vengono fatte domande relative a certi fatti della loro vita (la giovinezza, la famiglia, le relazioni, le amicizie, come hanno scoperto il loro orientamento sessuale o l'identità di genere, ecc.) che sono i principali argomenti dell'audizione personale.

Pertanto, è possibile che la/il richiedente asilo LGBTI che non sia stato ben supportato e consigliato, abbia difficoltà a predisporre una domanda coerente e dettagliata e a rispondere correttamente alle domande all'audizione. In proposito, è importante considerare che la maggior parte delle richieste di asilo sono presentate immediatamente dopo l'arrivo irregolare via mare (70%, fonte: UNHCR *"Protezione dei rifugiati e migrazioni internazionali: una valutazione del ruolo operativo dell'UNHCR in Italia meridionale"*, 2009) e anche che nella maggior parte dei casi le Commissioni tengono una sola audizione.

Le/i richiedenti asilo LGBTI devono avere più tempo per preparare la loro storia e dovrebbero avere la possibilità di una seconda audizione quando la credibilità è in dubbio.

69) E' a conoscenza di altre buone prassi relativa alle/ai richiedenti asilo LGBTI?

70) Per favore, aggiunga qualsiasi altro eventuale commento sulla situazione dei richiedenti asilo LGBTI in Italia.

Alcune Commissioni Territoriali hanno riferito che specifiche attività formative relative a tematiche LGBTI rivolte alle/ai componenti delle Commissioni e alle/agli interpreti sarebbero utili l'audizione e la decisione. Siamo d'accordo.

Allegati:

- 1 Trib. Caltanissetta, 10.2.2010
- 2 Trib. Torino, 5.11.2010 n. 426/10
- 3 Trib. Catania, 4.3.2010
- 4 Trib. Caltanissetta 7.6.2010
- 5 Opuscolo del progetto Arcigay "Immigrazione e Omosessualità"
- 6 Volantino dello "*Sportello migranti GLBT di Verona*"
- 7 Linee Guida della Commissione Nazionale
- 8 Linee Guida della Commissione Nazionale (pag. 21-22)
- 9 Trib. Trieste 11.11.2009 n. 508/2009
- 10 Trib. Trieste 17.8.2009 n. 304/09

Simone Rossi

Giorgio Dell'Amico

Breve glossario LGBTI

Bisessuale

Una persona che sia fisicamente, sentimentalmente e/o emozionalmente attratta sia dagli uomini che dalle donne. I bisessuali non hanno necessariamente esperienze sessuali in egual misura con uomini o con donne. In verità non importa che abbiano alcuna esperienza sessuale per identificarsi come bisessuali.

Coming out

Un processo di autoaccettazione permanente. Le persone costruiscono la propria identità lesbica, gay, bisessuale o transessuale prima rispetto a se stessi e poi possono rivelarla ad altri. Comunicare pubblicamente il proprio orientamento sessuale può far parte o meno del coming out.

Età del consenso

L'età minima alla quale una persona è considerata legalmente capace di avere rapporti sessuali consensuali.

Gay

Usato per descrivere persone la cui attrazione fisica, sentimentale e/o emozionale è rivolta a persone dello stesso sesso.

Genere

Si riferisce ai ruoli, comportamenti, attività e requisiti, socialmente che una determinata società considera appropriati per gli uomini e le donne.

Identità di genere

Si riferisce alla profonda, intima e individuale esperienza del genere di ciascuna persona, che può essere o meno corrispondente con il sesso attribuito alla nascita. Comprende il personale rapporto con il corpo (che può comportare, se liberamente scelto, la modifica dell'aspetto o delle funzioni corporee attraverso interventi medici, chirurgici o di altro tipo) e altre espressioni del genere, tra cui il modo di vestire, di parlare e di comportarsi.

Intersessuali

Si riferisce alla condizione di avere un sesso anatomico che non è considerato conforme a quello maschile o femminile. Il termine può essere usato per ricomprendere differenti sviluppi sessuali, che possono consistere in una condizione congenita diagnosticabile in cui lo sviluppo cromosomico, gonadale o genitale è atipico. Il termine intersessuale non è intercambiabile o sinonimo del termine transessuale.

Leggi contro la sodomia ('Sodomy Laws')

Leggi che definiscono determinati atti sessuali come criminali. L'atto sessuale riferibile al termine sodomia è raramente indicato nella legge, ma viene tipicamente interpretato dai giudici per ricomprendervi qualsiasi atto sessuale considerato innaturale. Gli atti omosessuali tra adulti sono illegali in 70-80 paesi nel mondo; in 40 di questi, solo gli atti tra uomini sono fuorilegge.

Lesbica

Una donna la cui attrazione fisica, sentimentale e/o emozionale è rivolta ad altre donne.

Orientamento sessuale

Si riferisce alla profonda attrazione emozionale, sentimentale e sessuale e alla relazione intima di una persona con altre persone di un diverso genere, dello stesso genere o di più di un genere.

Transessuali

Un termine ampio che ricomprende le persone la cui identità di genere o espressione di genere diverge dal sesso attribuito alla nascita. Le persone transessuali possono identificarsi come da femmina a maschio (FM) o da maschio a femmina (MF) e possono o meno decidere di modificare il proprio corpo attraverso terapie ormonali o interventi chirurgici.